



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare**  
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 25/04/2020

Prot. 0002675

**Oggetto:** DL. 23/2020, art. 18\_ Prime indicazioni operative su sospensione versamenti

Come noto, dall'inizio dell'emergenza epidemiologica Covid-19, sono state introdotte diverse disposizioni (DL. n. 9/2020, DL. n. 18/2020, DL. n. 23/2020) finalizzate alla sospensione dei versamenti, e talvolta degli adempimenti, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Si fa dunque seguito alla Com. prot. 0002434, del 9 aprile 2020, e alla Com. n. 33, prot. 0002207 del 13 marzo 2020, per fornire le prime istruzioni Inps relative alla sospensione dei versamenti prevista da ultimo con il Decreto Liquidità (DL. 23/2020).

In particolare, l'articolo 18, ai commi 1, 2, 3 e 4, dispone - per i mesi di **aprile** e di **maggio 2020** - la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al riguardo, ricordiamo che destinatari di tale sospensione risultano essere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 e/o nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (art. 18, commi 1 e 2);
- con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell'anno 2019, in caso di riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 e/o di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 (art. 18, commi 3 e 4).

Pertanto, la sospensione potrà operare **disgiuntamente** per il solo mese di **marzo 2020**, per il solo mese di **aprile 2020 ovvero per entrambi i mesi**.

La sospensione introdotta con il Decreto Liquidità si applica, inoltre, in favore dei soggetti di seguito specificati:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019, per i quali non sussiste il requisito della diminuzione del fatturato;
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, rispetto ai quali l'Inps fornirà le istruzioni operative con successivo messaggio.

## MODALITÀ DI SOSPENSIONE

### Aziende con dipendenti

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati.

Codice di sospensione	Significato codice	Scadenza legale contributi sospesi
<b>N970</b>	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18 <u>commi 1 e 2.</u>	Dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020.
<b>N971</b>	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18 <u>commi 3 e 4.</u>	Resta ferma l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
<b>N972</b>	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18 <u>comma 5.</u>	
<b>Codice di autorizzazione</b>		
<b>7G</b>	Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18".	Codice di autorizzazione attribuito dall'Inps, una volta effettuata l'istruttoria.

### Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria

Qualora il datore di lavoro debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all'articolo 2120 c.c., durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti "a debito" nella denuncia contributiva. Non assumono, invece, rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.

### Lavoratori cessati

In caso di rapporto di lavoro cessato nel periodo di sospensione, dovrà essere versata la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro.

A tal fine, le aziende e i committenti nel modello F24 dovranno utilizzare i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).



## **Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata**

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dichiarano di essere in possesso dei requisiti necessari alla sospensione dei versamenti, ai sensi del DL. 23/2020, inserendo nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione, nell'elemento <**CodCalamita**> di <**Collaboratore**>, i valori sotto riportati.

<b>Valore</b>	<b>Significato valore</b>	<b>Scadenza legale contributi sospesi</b>
<b>28</b>	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18, <u>commi 1 e 2</u> . Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020.	Dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020.  Resta ferma l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020.
<b>29</b>	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18, <u>commi 3 e 4</u> . Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020.	
<b>30</b>	Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art.18, <u>comma 5</u> . Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020.	

Per i soggetti in argomento non sono previste, nel periodo di sospensione, scadenze riferite alla contribuzione corrente.

### **Artigiani e commercianti**

Al riguardo, l'Istituto ha fatto presente che risulta al vaglio ministeriale la circolare di prossima pubblicazione.

Il Responsabile  
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Messaggio Inps n. 1754 del 24.4.2020](#)

Com. Prot. 0002434 del 14.4.2020

Com. n. 33, Prot. 0002207, del 13.3.2020